

ALLEGATO A

ISTITUZIONE GEMELLAGGI DI CUI ALLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI "DISPOSIZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL RISCHIO VULCANICO DEL VESUVIO" DEL 14 FEBBRAIO 2014

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA REGIONE CAMPANIA - LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
E IL COMUNE DI ERCOLANO

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____

TRA

la Regione Campania - con sede _____, Via _____ (C.F. ...) - di seguito "Regione", nella persona di _____, dott. _____, delegato alla stipula del presente accordo con decreto n. _____ del _____

la Regione Emilia-Romagna - con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 52 (C.F. 80062590379) - di seguito "Regione Emilia-Romagna gemellata", nella persona di _____, dott. _____, delegato alla stipula del presente accordo con decreto n. _____ del _____

E

il Comune di Ercolano - con sede in Ercolano, Via _____ (C.F. ...) - di seguito "Comune", nella persona del Sindaco, dott. _____,

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 concernente: "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del

Vesuvio" del 14 febbraio 2014 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 12 maggio 2014 - ed in particolare l'art. 2 in cui si dispone che, al fine di garantire l'assistenza alla popolazione dell'area vesuviana cautelativamente evacuata, ciascun comune della Zona rossa è gemellato con una Regione o Provincia Autonoma;

VISTA la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

VISTA la L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la L.R. Emilia-Romagna n. 43/2001 e s.m.i. "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

VISTE LE DETERMINAZIONI:

- N. 2416/2008: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";
- N. 2189/2015: "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina organizzativa regionale";
- N. 270/2016: "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- N. 622/2016: "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- N. 1107/2016: "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- N. 93/2018: "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020";
- N. 486/2017: "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- N. 468/2017: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- N. 56/2016 con cui è stato conferito all'Ing. Paolo Ferrecchi, fino al 30 giugno 2020, l'incarico di Direttore Generale del Dipartimento "Cura del territorio dell'ambiente";
- N. 1129/2017 con cui è stato rinnovato al Dott. Maurizio

Mainetti, fino al 31 dicembre 2020, l'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione Civile;

VISTO il documento "Scenari eruttivi e livelli d'allerta per il Vesuvio" (di seguito "Scenari"), trasmesso al Dipartimento della protezione civile il 13 aprile 2012, redatto dalla Commissione nazionale incaricata di provvedere all'aggiornamento dei piani di emergenza dell'area vesuviana e dell'area flegrea per il rischio vulcanico, nominata con decreto del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile rep. n. 1828 del 18 giugno 2002;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolare gli articoli 18 e seguenti, disciplinanti il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10 gennaio 2000, secondo il quale il trattamento delle informazioni e dei dati necessari alla pianificazione comunale di protezione, compresi i dati sensibili, nonché la comunicazione degli stessi ad altre istituzioni, quali il Dipartimento di protezione civile, le Prefetture, le Regioni e le Province, rientrano nei compiti istituzionali dei Comuni sulla base della vigente legislazione in materia di protezione civile e non richiedono il consenso degli interessati né l'autorizzazione del Garante;

CONSIDERATO che la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile, sulla base del predetto documento, hanno avviato le attività di competenza volte alla revisione del Piano nazionale d'emergenza e alla ridefinizione dei confini della Zona rossa del medesimo Piano, intesa come area da evacuare cautelativamente per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione in quanto ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici e elevato rischio di crolli delle coperture degli edifici per accumuli di depositi di materiale piroclastico;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 250 del 26 luglio 2013, concernente la "Delimitazione della zona rossa 1 e della zona rossa 2 del piano di emergenza dell'area vesuviana. Presa d'atto delle proposte comunali";

CONSIDERATO che la citata direttiva del 14 febbraio 2014 dispone altresì che le Regioni e le Province Autonome rendano operativi i predetti gemellaggi mediante specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione Campania ed i comuni gemellati, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e provvedano ad elaborare specifici piani per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione da assistere;

CONSIDERATO, altresì, che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione speciale protezione civile, nella seduta tecnica congiunta con il Dipartimento della Protezione civile del 11 luglio 2013 e, successivamente, nella seduta politica del 19 febbraio 2014, ha approvato il metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni della Zona rossa e le Regioni e Province autonome ai fini della distribuzione territoriale della popolazione vesuviana in caso di evacuazione;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 febbraio 2015 - pubblicato sulla GU n. 75 del 31 marzo 2015 recante "Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile inerenti all'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della "Zona rossa vesuviana";

RAVVISATA, la necessità di assicurare e garantire un omogeneo e coerente svolgimento delle attività di pianificazione per l'allontanamento, il trasferimento e l'accoglienza della popolazione nello spirito di leale collaborazione che deve contraddistinguere le iniziative e le attività delle pubbliche amministrazioni, soprattutto in un ambito strategico e particolare quale quello della protezione civile;

RITENUTO che sia possibile attuare rapporti di collaborazione e sinergie al fine di addivenire ad una condivisione delle metodologie e degli strumenti necessari per la compiuta attuazione del gemellaggio;

ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata Direttiva del 14 febbraio 2014;

DATO ATTO che le attività di cui al presente protocollo d'intesa riguardano eventi di carattere nazionale di cui

all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", e per fronteggiare i quali si procederà con le modalità e le risorse previste dall'art. 24 del medesimo decreto legislativo;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Le "premesse" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2

(Obiettivi)

Con il presente Protocollo d'Intesa si definiscono gli accordi necessari a disciplinare le attività volte a rendere operativo il gemellaggio tra il Comune di Ercolano e la Regione Emilia-Romagna gemellata, ai fini dell'allontanamento, trasferimento ed accoglienza della popolazione del Comune della Zona rossa vesuviana, in caso di ripresa dell'attività vulcanica del Vesuvio, sulla base delle linee guida emanate dal Dipartimento della protezione civile nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".

Articolo 3

(Compiti della Regione Campania)

La Regione Campania si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".

In particolare, la Regione Campania, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare:

la partecipazione alle attività di raccordo conoscitivo e informativo tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;

il coordinamento delle attività per la creazione di standard per lo scambio dei dati.

Articolo 4

(Compiti della Regione Emilia-Romagna gemellata)

La Regione Emilia-Romagna gemellata si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per

l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".

In particolare, la Regione Emilia-Romagna gemellata, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:

il recepimento, l'aggiornamento telematico e la gestione dei dati della popolazione, con il coinvolgimento degli uffici competenti;

l'accesso ai servizi di base della popolazione ospitata;

la promozione di possibili iniziative volte a facilitare l'integrazione della popolazione ospitata nella comunità di accoglienza.

Articolo 5

(Compiti del Comune di Ercolano)

Il Comune si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".

In particolare, il Comune di Ercolano, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:

- la trasmissione e l'aggiornamento telematico dei dati anagrafici e delle altre banche dati della popolazione del Comune di Ercolano alla Regione Emilia-Romagna gemellata;
- la trasmissione e l'aggiornamento delle informazioni di carattere sanitario della popolazione del Comune di Ercolano alla Regione Emilia-Romagna gemellata, in raccordo con l'Azienda sanitaria competente per territorio;
- la trasmissione e l'aggiornamento dei dati per la continuità dell'attività scolastica della popolazione del Comune di Ercolano alla Regione Emilia-Romagna gemellata, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 6

(Compiti di Comune di Ercolano e della Regione Emilia-Romagna)

Il Comune di Ercolano e la Regione Emilia-Romagna gemellata, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, provvedono:

- al raccordo conoscitivo e informativo tramite la programmazione di periodici incontri tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;

- alla definizione delle modalità di condivisione dei dati.

Il Comune di Ercolano e la Regione Emilia-Romagna gemellata, nell'ambito delle attività relative alle modalità di attuazione del trasferimento e accoglienza della popolazione, provvedono altresì:

- alla predisposizione di uno specifico schema di distribuzione della popolazione del Comune della Zona rossa nel territorio regionale di accoglienza, teso a mantenere unite le comunità esistenti nel comune di partenza;

- alla predisposizione di Accordi e "gemellaggi" tra le associazioni di volontariato del Comune di Ercolano e della Regione Emilia-Romagna gemellata.

Articolo 7

(Tutela dati personali)

Le parti si impegnano a perseguire gli obiettivi del presente protocollo d'intesa nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici.

Articolo 8

(Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività)

Per garantire il corretto e costante svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo d'Intesa, è costituito un Gruppo di Lavoro, con funzioni di monitoraggio.

Il Gruppo di Lavoro è costituito da un referente designato da ciascuna delle Amministrazioni firmatarie. La partecipazione a tale Gruppo di lavoro è a titolo gratuito.

Al termine di ciascun anno il Gruppo di Lavoro redige una sintetica relazione sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da inoltrare ai competenti vertici delle rispettive amministrazioni, segnalando eventuali problemi ed individuando le possibili soluzioni. Detta relazione viene inoltrata per opportuna informazione al Dipartimento della protezione civile.

Articolo 9

(Costi delle operazioni disciplinate dal Protocollo)

Alla copertura delle spese emergenziali, a cui ciascun ente ed amministrazione è chiamato a far fronte, si provvede con gli strumenti conseguenti la dichiarazione dello stato d'emergenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel limite delle risorse stanziare.

Restano a carico dei bilanci ordinari delle singole amministrazioni ed enti i costi connessi con le attività di pianificazione e coordinamento che vanno sviluppate ordinariamente e durante la Fase operativa I di Attenzione.

Articolo 10

(Entrata in vigore e durata)

Il presente Protocollo ha la durata di 5 anni dalla data della stipula, e può essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni, previo scambio di corrispondenza tra le parti, entro la scadenza naturale dello stesso.

Il presente Protocollo è stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/90.

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Comune di Ercolano
